

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUSSO Arcangelo, COLELLA e SICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1973

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di accertamento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 1, n. 4, della legge 4 marzo 1952, n. 137

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 maggio 1970, n. 336, ha disposto una serie di provvidenze in favore dei dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.

Le provvidenze, come è noto, si concretano nella possibilità di chiedere una volta sola, nella carriera di appartenenza, la valutazione di due anni ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione, più altre agevolazioni al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

L'applicazione della legge ha posto anzitutto problemi interpretativi per quanto riguarda i destinatari dei benefici.

Ma è intervenuto il parere del Consiglio di Stato (protocollo 70650 / 45906.8.2 del 12 novembre 1970) a chiarire che per « ca-

tegorie equiparate » devono intendersi quelle relative a coloro che furono vittime, sia pure indirette, dell'ultima guerra, coloro cioè che hanno subito menomazioni o pregiudizi a causa o per fatti di guerra. Tali sono i profughi interni o, come li definisce il punto 4) dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, « profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra »; sicchè, a seguito del predetto parere del Consiglio di Stato, che ha spazzato via ogni dubbio interpretativo circa gli effettivi destinatari dei benefici, Ministeri ed enti hanno accolto le domande dei detti profughi interni.

Si è verificato, tuttavia, per questa categoria un non previsto, ulteriore, inconveniente: molti interessati, pur potendosi ritenere profughi, perchè in possesso dei requisiti richiesti dall'ultimo comma dell'articolo 2 della citata legge 4 marzo 1952, numero 137, si sono visti esclusi da qualsiasi beneficio in quanto, secondo il disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, non avevano inoltrato, antecedentemente, domanda al Prefetto della provincia di residenza entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso per il riconoscimento della qualifica di profugo.

Occorre tener presente che molti a quell'epoca non avevano alcun interesse immediato (alcuni erano ancora studenti, ad esempio) a problemi di avanzamento nel lavoro o nella carriera, anche se in sostanziale ritardo negli studi per avere perso antecedentemente anni preziosi, in conseguenza delle forzate peregrinazioni causate dalla guerra.

Si è venuta a creare così una pesante spequazione tra gli appartenenti alla stessa categoria (i profughi interni), per la limitazione posta all'esercizio del diritto dal decreto presidenziale menzionato, che ha fissato un termine per la presentazione delle domande.

Tale limitazione poteva avere un senso, quando è stata disposta, in quanto la legislazione del tempo prevedeva interventi assistenziali e di immediato utilizzo (sussidi, rimborsi di viaggio, ricoveri in centri di raccolta, eccetera), ma, oggi, non è più attuale.

Occorre perciò rimuovere tale ingiustificato ostacolo, per non consentire assurde differenziazioni in uno dei settori più importanti della vita di un uomo, quale è il

lavoro; ostacolo che contrasta con ogni più elementare principio di giustizia.

Gli anni perduti non sono più recuperabili sia per chi ha fatto, a suo tempo, domanda, come per chi non poteva prevedere che sarebbero state possibili, nel lontano futuro, provvidenze di tanto peso quali quelle della recente legge n. 336 del 1970.

Si aggiunga che tutte le altre categorie di profughi (dalla Venezia Giulia, Libia, eccetera) hanno ottenuto a più riprese proroghe ai termini di presentazione per le domande di riconoscimento delle relative qualifiche.

In conclusione, il presente disegno di legge non vuole allargare l'ambito dei beneficiari, ma solo eliminare un ingiustificato limite temporaneo per l'accertamento della esistenza della qualifica.

Si potrebbe, al limite, togliere ogni termine per la presentazione della domanda; ma, stante il tempo trascorso dagli eventi bellici, si ritiene che gli interessati residui possano essere soddisfatti con una ulteriore e ultimativa attività di accertamento da parte delle Prefetture, da effettuarsi in un biennio.

Si propone quindi al Parlamento di approvare il presente disegno di legge, costituito da articolo unico, che non comporta peraltro nuovi stanziamenti di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui all'articolo 1, n. 4, della legge 4 marzo 1952, n. 137, il termine di presentazione delle domande per l'accertamento della qualifica di profugo, previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, è prorogato fino a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il riconoscimento della qualifica di profugo, ottenuto ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto presidenziale n. 1117, vale a tutti gli effetti per il godimento delle provvidenze previste dalle leggi vigenti.